

OCSE



Le operazioni con i Paesi Black List

NOVITA' D.L.N. 16/2012

LEGGE 44/2012

Francesco Campanile
Dirigente Ministero Economia e Finanze
Revisore dei conti CNSD
Dottore commercialista
Docente di Diritto Tributario internazionale e
comunitario

L'INIZIO CON LA MANOVRA CORRETTIVA

D.L. 31.05.2010 N. 78 convertito, con
modificazione, con la LEGGE 30.07.2010, N.
122

LA MANOVRA CONTIENE SOSTANZIALI
MODIFICHE ALL'ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE ED E' MIRATA AD
INCIDERE IN MANIERA
SIGNIFICATIVA SULL'ANTIFRODE E
SULL'ANTIRICICLAGGIO .

TUTTA LA MANOVRA E' DIRETTA A
SCOVARE L'EVASIONE FISCALE E
CONTRIBUTIVA

LA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE

LA FRODE PREGIUDICA IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO INTERNO, LEDE IL PRINCIPIO DELLA GIUSTIZIA FISCALE E PROVOCA DISTORSIONE DEI MOVIMENTI DI CAPITALI E DELLE CONDIZIONI DI CONCORRENZA; PUO' ESSERE COMBATTUTA SOLO CONIUGANDO LE SINERGIE DEI VENTISETTE PAESI DELLA UE ATTRAVERSO UNA STRETTA COOPERAZIONE TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE

LE DISPOSIZIONI ANTIFRODE

Sono state apportate importanti novità in tema di penal-tributario. Sono state apportate modifiche al D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231. con l'aggiunta dei commi 7-bis, 7-ter e 7-quarter all'art. 28 del decreto. Sulla base delle decisioni assunte dal GAFI e dalla OCSE e dalle informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, il Ministro Ec. e Fin. Emanerà un decreto nel quale saranno elencati una lista di Paesi in ragione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Ogni ente si dovrà astenere ad avere rapporti con questi Paesi. Le modifiche sono state apportate anche all'art. 41 Del D.Lgs. 231 che al comma 1 è aggiunto:

DISPOSIZIONI ANTIFRODE

”E' un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contanti anche se non in violazione dei limiti stabiliti. Sarà monitorato anche il prelievo o versamento in contanti con intermediari finanziari superiore a 15.000 euro. L'altra modifica è all'art. 57 è inserito il comma 1-ter che aumenta a dismisura le sanzioni per chi ha a che fare con i Paesi della Lista con sanzioni pecuniarie che vanno da 25.000 a 250.000

I NUOVI STRUMENTI DI CONTRASTO ALL'EVASIONE

- COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA
- COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI CON I PAESI BLACK LIST PER LE OPERAZIONI SUPERIORI A € 500.

I NUOVI STRUMENTI DI CONTRASTO ALL'EVASIONE

IL NUOVO ART. 1 RECITA: "PER CONTRASTARE L'EVASIONE FISCALE OPERARATA NELLA FORMA DEI CD. *CAROSELLI* E *CARTIERE*, ANCHE IN APPLICAZIONE SULLE NUOVE REGOLE EUROPEE SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA, I SOGGETTI PASSIVI ALL'IMPOSTA COMUNICANO TELEMATICAMENTE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE TUTTE LE CESSIONI DI BENI E LE PRESTAZIONI DI SERVIZI DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 500 EFFETTUATE O RICEVUTE, REGISTRATE O SOGGETTE A REGISTRAZIONE, NEI CONFRONTI DI OPERATORI ECONOMICI AVENTE SEDE, RESIDENZA O DOMICILIO IN PAESI CD. BLACK LIST

I NUOVI STRUMENTI DI CONTRASTO ALL'EVASIONE

PARLIAMO DI FRODI *CAROSELLI* CHE HANNO DEVASTATO L'ERARIO COMUNITARIO E NAZIONALE ARRIVANDO AD UNA CIFRA OSCURA CHE NON HA LATITUDINI DI ZERI.

**FORNITORE INESISTENTE COMUNITARIO
(A)**

(B) ACQUISTA DA (A) CEDENDO A C IVA (CHE NON VERSA) C CEDE AD A CON IVA MA NON LA VERSA.

SUCCESSIVAMENTE C RIFATTURA AD A SENZA IVA REALIZZANDO IL CREDITO IVA CHE CHIEDE A RIMBORSO

I NUOVI STRUMENTI DI CONTRASTO ALL'EVASIONE

LE SOCIETA' CARTIERE SONO
SOCIETA' LA CUI ATTIVITA'
IMPRENDITORIALE CONSISTE
NELLO STAMPARE FATTURE

FALSE ALLO SCOPO DI FRODARE
IVA O OTTENERE FONDI
EUROPEI.

I NUOVI STRUMENTI DI CONTRASTO ALL'EVASIONE

**IN MERITO ALL'IMPORTO DEL
LIMITE DEI 500 EURO NON E'
CHIARO SE L'IMPORTO DA
CONSIDERARE E' SINGOLO PER
OGNI OPERAZIONE OPPURE
CUMULANDO TUTTE LE
OPERAZIONI EFFETTUATE DAL
SOGGETTO TENUTO ALLA
PRESENTAZIONE NEL MESE O
NEL TRIMESTRE.**

I NUOVI STRUMENTI DI CONTRASTO ALL'EVASIONE

IN ALTRE PAROLE SE IL SOGGETTO RICEVE PRIMA UNA FATTURA DI 450 EURO POI UN'ALTRA DI 400 VANNO CONSIDERATE ENTRAMBE SOTTOSOGLIA O VANNO CUMULATE?

LA COMUNICAZIONE VA FATTA SOLO SE L'IMPORTO DELLA FATTURA SINGOLARMENTE SUPERA I 500 EURO.

LA COMUNICAZIONE MENSILE FATTA A FEBBRAIO NON VA MODIFICATA¹²

LE OPERAZIONI CON I PAESI BLACK LIST

D.L. 25 MARZO 2010 N. 40 – LEGGE 22
MAGGIO 2010 N. 73 -CONTRASTO ALLE
FRODI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI –
FRODI CAROSELLO E SOCIETA' CARTIERE.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI TUTTE LE
CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI
SERVIZI EFFETTUATE E RICEVUTE,
REGISTRATE O SOGGETTE A
REGISTRAZIONI, NEI CONFRONTI DI
OPERATORI ECONOMICI AVENTE
RESIDENZA O DOMICILIO NEI PAESI c.d.
BLACK LIST

LA COMUNICAZIONE VA FATTA ANCHE PER
LE IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI.

OBBLIGO

L'OBBLIGO PERSISTE ANCHE:

- PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI TERRITORIALMENTE NON RILEVANTI AI FINI IVA, RESE NEI CONFRONTI DI OPERATORI ECONOMICI EXTRA-UE, SCAMBIATE CON OPERATORI ECONOMICI *BLACK LIST*, quelle di cui agli artt.: 7-ter, 7-quarter e 7-quinquies;
- PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI NON TERRITORIALMENTE RILEVANTI AI FINI IVA, RICEVUTE DA OPERATORI ECONOMICI *BLACK LIST*:

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO

SONO ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE:

I CONTRIBUENTI MINIMI;

I CONTRIBUENTI CHE HANNO OPTATO PER IL REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE .

GLI ENTI NON COMMERCIALI, GLI ENTI PUBBLICI SONO ESCLUSI SOLO PER LE LORO ATTIVITA' ISTITUZIONALI.

SONO ESCLUSE ANCHE LE VENDITE FRA OPERATORI NAZIONALI ED OPERATORI BLACK LIST, QUANDO LE MERCI CHE VENGONO SCAMBIATE SONO FUORI DAL TERRITORIO NAZIONALE

LE TRE BLACK LIST

- IL D.M. 4 MAGGIO 1999;
- IL D.M. 21 NOVEMBRE 2001, VALIDA AI FINI CFC, DI CUI ALL'ART. 167 E 168-BIS DEL TUIR, AL FINE DI INDIVIDUARE I PAESI CHE CONSENTONO UN ADEGUATO SCAMBIO DI INFORMAZIONE;
- IL D.M. 21 NOVEMBRE 2001, VARATA IN BASE AL COMMA 10, ART. 110 TUIR, AL FINE DI VIETARE LA DEDUZIONE DELLE SPESE E DEGLI ALTRI COMPONENTI NEGATIVI DERIVANTI DA OPERAZIONI INTERCORSE CON OPERATORI BLACK LIST

ESCLUSE DALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

**CON D. M. 5 AGOSTO 2010 SONO STATE
ESCLUSE DALL'OBBLIGO DI
COMUNICAZIONE :**

- LE OPERAZIONI REALIZZATE DAL 1
LUGLIO AL 4 AGOSTO 2010 CON
OPERATORI ECONOMICI STABILITI A
CIPRO, MALTA E COREA DEL SUD;**
- LE OPERAZIONI ESENTI AI FINI IVA
SEMPRE CHE IL SOGGETTO ABBIA
OPTATO PER LA DISPENSA;**

**LA LETTONIA, CIPRO, MALTA E COREA
DEL SUD SONO STATE INSERITE NELLE
WHITE LIST;**

**STATUS DI OPERATORE ECONOMICO BLACK LIST
PER L'INDIVIDUAZIONE DELLO STATUS DI
OPERATORE ECONOMICO E' NECESSARIO:**

- L'EVENTUALE CERTIFICAZIONE O IL
NUMERO IDENTIFICATIVO RILASCIATI
DALL'AUTORITA' FISCALE ESTERA DEI
PAESI BLACK LIST ATTESTANTI LO
SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITA'
ECONOMICA;**
- LA DICHIARAZIONE DELLA
CONTROPARTE ATTESTANTE LO
SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITA'
IMPRENDITORIALI, PROFESSIONALE O
ARTISTICA**

OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

AI SENSI DELL'ART. 1, DEVONO ESSERE INVIATE:

-LE CESSIONI DI BENI , GLI ACQUISTI E LE PRESTAZIONI DI SERVIZI, EFFETTUATE DA E VERSO EXTRA UE;

-LE PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE VERSO SOGGETTI EXTRA UE E QUELLE FORNITE DA SOGGETTI EXTRA-UE;

- LE IMPORTAZIONI E LE ESPORTAZIONI DI BENI

ELEMENTI INFORMATIVI

- CODICE FISCALE E PARTITE IVA DEL SOGGETTO PASSIVO TENUTO ALLA COMUNICAZIONE;
- NUMERO DEL CODICE FISCALE DEL SOGGETTO ESTERO;
- PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA COMUNICAZIONE;
- L'IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERAZIONE;
- . PER CIASCUNA CONTROPARTE , L'IMPORTO COMPLESSIVO DELLA RELATIVA IMPOSTA

PERIODICITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE

AI SENSI DELLA'ART. 3 DEL DM 30 MARZO 2010 IL MODELLO DEVE ESSERE PRESENTATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER VIA TELEMATICA ENTRO L'ULTIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO AL PERIODO DI RIFERIMENTO.

LA CADENZA DI PRESENTAZIONE E' TRIMESTRALE O MENSILE.

IL PERIODO DI RIFERIMENTO E' QUELLO DEI QUATTRO TRIMESTI PRECEDENTI E PER CIASCUNA CATEGORIA DI OPERAZIONI; PER I SOGGETTI CHE HANNO REALIZZATO UN AMMONTARE TRIMESTRALE NON SUPERIORE A 50.000 EURO, SONO TRIMESTRALI.

LE CATEGORIE

- **CESSIONI DI BENI, COMPRESSE LE ESPORTAZIONI;**
- **PRESTAZIONI DI SERVIZI RESI (ANCHE A SOGGETTI EXTRA COMUNITARI);**
- **ACQUISTI DI BENI COMPRESSE LE IMPORTAZIONI;**
- **PRESTAZIONI DI SERVIZI RICEVUTI (ANCHE DA SOGGETTI EXTRA-COMUNITARI).**

IL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA PER OGNI SINGOLA CATEGORIA DETERMINA L'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE MENSILE PER TUTTE LE OPERAZIONI

INCLUSIONE NELL'ELENCO

TUTTE LE OPERAZIONI IMPONIBILI, NON IMPONIBILI ED ESENTI.

L'OPERAZIONE CON L'ESPOSIZIONE DELL'IVA VA MESSA NELL'ELENCO, ANCHE SE E' INDIVIDUATO L'INCISO.

NELL'ELENCO VANNO COMPRESI AL NETTO DELL'IVA.

PER LE PRESTAZIONI SI SERVIZI, LA CUI NORMATIVA UE E' ENTRATA IN VIGORE IL 1 GENNAIO 2010 VANNO PRESI COME RIFERIMENTO I DUE TRIMESTRI PRECEDENTI AL 1 LUGLIO 2010

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE RILEVANTE AI FINI DELLA COMUNICAZIONE:

- LA DATA DI REGISTRAZIONE NEI REGISTRI IVA;**
- NELLE SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE , SE PRECENTE O ALTERNATIVA**

SANZIONI

ART. 11, COMMA 1, D.LGS. 471/97

LA SANZIONE DA € 258 AD € 2065.

E' ESCLUSO L'ART. 12 DEL D.LGS. 471/97.

**NON E' APPLICABILE IL CUMULO
GIURIDICO.**

RAVVEDIMENTO E COMUNICAZIONE INTEGRATIVA

**E' POSSIBILE RAVVEDERSI. LA SANZIONE
E' PARI AD 1/10 E NON 1/12,
TRATTANDOSI DI COMUNICAZIONE E
NON DICHIARAZIONE.**

COMUNICAZIONE INTEGRATIVA E RETTIFICATIVA

**RESTANDO FERMO IL 2/11/2010 SI
POSSONO CORREGGERE I MODELLI
PRESENTATI ENTRO IL 31/1/2011 SENZA
SANZIONI.**

LA BLACK LIST INDAGA SULLA CONTROPARTE – CIRC. N. 2/E/2011

**NELLA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE
SEGNALATO ANCHE LE CESSIONI
GRATUITE DI BENI PERCHE',
GENERALMENTE, SI PRESENTANO
COME OPERAZIONI RILEVANTI SOTTO
IL PROFILO DELL'IVA (ART. 2, COMMA
4, DEL DPR 633/72. NON VANNO
SEGNALATE LE CESSIONI GRATUITE DI
BENI DI € 25,82 EURO. LO STESSO
CRITERIO PER I BENI CON IVA
DETRATTA E LE CESSIONI DI
CAMPIONI DI MODICO VALORE.**

CIRCOLARE N. 2/E/2011

IMPORTAZIONI

LE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONI VANNO SEGNALATE FACENDO ESPRESSO RIFERIMENTO AI SATI CONTENUTI NELLA BOLLETTA DOGANALE, INDIPENDENTEMENTE, DALLA ESISTENZA DI DIFFERENZE RISPETTO ALL'IMPORTO DELLA FATTURA.

LA COMUNICAZIONE SCATTA ANCHE SE LA FATTURA DEL FORNITORE ESTERO VIENE REGISTRATA PRIMA DELLA BOLLETTA DOGANALE. AL MOMENTO DELL'ARRIVO DELLA MERCE; IN TAL CASO ANDRA' INDICATA UNA VARIAZIONE NELLE RIGHE A28 E A29 DELLA COMUNICAZIONE

CIRCOLARE 2/E/2011

VANNO COMUNICATE LE FATTURE DI ACCONTO A PRESCINDERE DALLA MANCATA CONSEGNA DEI BENI O DALLA MANCATA PRESTAZIONE DI SERVIZIO.

NON VANNO SEGNALATE LE COSIDDETTE FATTURE AD IMPORTO ZERO, EMESSE A SALDO. CAPITA NELLE ESPORTAZIONI GIA' INTEGRALMENTE PAGATE IN ANTICIPO

CIRCOLARE 2/E/2011

QUALORA LA CASA MADRE O LA MANDANTE SIA COLLOCATA IN UN PAESE BLACL LIST VANNO COMUNICATE LE OPERAZIONI DI STABILI ORGANIZZAZIONI O RAPPRESENTANTI FISCALI.

SE LA CASA MADRE O LA MANDANTE SIA COLLOCATA IN UN PAESE NON BLACL LIST NON VANNO SEGNALATE LE OPOERAZIONI DI CUI SOPRA.

CIRCOLARE 2/E/2011

OPERAZIONI SENZA FATTURA

I SOGGETTI ITALIANI CHE EMETTONO RICEVUTE FISCALI O SCONTRINI NEI CONFRONTI DI OPERATORI BLACK LIST NON FANNO LA COMUNICAZIONE IN QUANTO MANCANTI DI DATI.

MA SE L'OPERATORE ITALIANO E' IN POSSESSO DI DATI DELLA CONTROPARTE CHE SVOLGE ATTIVITA' CON PAESE BLACK LIST DEVE EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE A PRESCINDERE DELLA ESIMENTE.

CIRCOLARE 2/E/2011

RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI

NON VANNO SEGNALATE LE OPERAZIONI A PIE' DI LISTA DEI DIPENDENTI IN TRASFERTA IN QUANTO NEI CONFRONTI DI UN PRIVATO. MA SE LA FATTURA DELL'ALBERGO, PER ESEMPIO, O DI UN'ALTRA SPESA A PIE' DI LISTA INTESTATO AL DATORE DI LAVORO, LA SEGNALAZIONE VA FATTA, ANCHE SE NE HA USUFRUITO UN PRIVATO

CIRCOLARE 2/E/2011

OPERAZIONI ESCLUSE

**LE OPERAZIONI ESTERO SU ESTERO,
I RIFORNIMENTI CARBURANTI IN
PAESE BLACK LIST. RICORDIAMOCI
I PAESI BLACK LIST CHE SONO IN
EUROPA: LA SVIZZERA, SAN
MARINO, IL LUSSEMBURGO e così
via. PRESTINO ATTENZIONE I
TRASPORTATORI MA ANCHE LE
AZIENDE CHE OPERANO CON I 70
PAESI BLACK LIST**